



COMUNE DI LIZZANO

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N 20 DEL 18/06/2026

Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMUNI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L.88/2026

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica sulla proposta originaria ha espresso
Parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
MARINO ALDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile sulla proposta originaria ha espresso
Parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
MARINO ALDO

L'anno duemilaventisei addì DICIOOTTO del mese di giugno alle ore 10,00, nella consueta sala delle riunioni consiliari, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

PALOMBELLA Lucia
TODARO Salvatore
CANIGLIA Chiara
TOMA Maria Cristina
BERDICCHIA Massimo
MELE Francesco
TODARO Massimiliano
AMOROSI Carmelo
BORRACCINO Francesco
D'ORIA Antonietta
TOMMASI Roberta
MORELLI Valerio
DE GREGORIO Giusi

Qualifica	Presenti	Assenti
SINDACO	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
PRESIDENTE	P	
CONSIGLIERE		A
CONSIGLIERE		A
CONSIGLIERE		A
CONSIGLIERE		A

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Assiste il Segretario Comunale **Alessandro LANGIU**.

Presiede l'adunanza **Francesco BORRACCINO** nella qualità di Presidente che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della

riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali, sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione, risulta che i carichi affidati dal 01/01/2000 al 31/12/2023 non ancora riscossi ammontano complessivamente ad euro 4.000.845,75 così suddivisi
 - Imposte/sanzioni amministr./contravvenzioni € 2.898.330,78
 - Sanzioni € 730.932,52
 - Interessi € 275.397,50
 - Spese di notifica € 74.994,29
 - Interessi di mora/rateazione 21.190,66;
- nel bilancio comunale, come da prospetto allegato e redatto dal competente servizio finanziario:
 - o risultano iscritti, in via prudenziale, residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 3.884.049,71;
 - o per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 3.684.700,74;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 30 % del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi prudenzialmente iscritti in bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi come da prospetto seguente, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti come segue:

A) imposta/sanzioni amm.ve/contravv	2.898.330,78
B) carico Ader	4.000.845,75
incidenza A/B	72,44%

IPOTESI ADESIONE AL 30%	IMPORTO	Percentuale stimata	Quota interessata rottamazione	quota capitale rottamata 72,44%	perdita su carico ruolo	Sostenibilità da FCDE	Impatto conto 2026	Stralcio quota rottamata e Reiscrizione crediti a scadenza	Sostenibilità reimputazione da FCDE	Impatto conto 2026
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	1.776.449,17	30%	532.934,75	386.057,93	146.876,82	146.876,82	-	386.057,93	386.057,93	-
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	159.754,54	30%	47.926,36	34.717,86	13.208,51	13.208,51	-	34.717,86	34.717,86	-
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	66.387,78	30%	19.916,33	14.427,39	5.488,94	5.488,94	-	14.427,39	14.427,39	-
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	6.343,12	30%	1.902,94	1.378,49	524,45	524,45	-	1.378,49	1.378,49	-
TOSAP	15.835,48	30%	4.750,64	3.441,37	1.309,28	1.309,28	-	3.441,37	3.441,37	-
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	1.588.438,02	30%	476.531,41	345.199,35	131.332,06	114.849,88	16.482,17	345.199,35	301.876,83	43.322,52
VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	270.841,60	30%	81.252,48	58.859,30	22.393,18	22.393,18	-	58.859,30	58.859,30	-
TOTALI	3.884.049,71	30%	1.165.214,91	844.081,68	321.133,23	304.651,06	16.482,17	844.081,68	800.759,16	43.322,52

L'impatto come sopra quantificato pari ad €59.804,69 (14.682,17+43.322,52) risulta assorbibile a consuntivo con la quota dell'avanzo libero del conto 2025 che, all'uopo, per il predetto importo risulta indisponibile.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO il ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Aldo Marino, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato:

Presenti: 09.

Assenti: 04 D'Oria, Tommasi, De Gregorio, Morelli.

Favorevoli: 09

Contrari:0.

Astenuti: 0.

Il Presidente proclama l'approvazione all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Successivamente, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt.42 e 134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Con votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato:

Presenti: 09.

Assenti: 04 D'Oria, Tommasi, De Gregorio, Morelli.

Favorevoli: 09

Contrari:0.

Astenuti: 0.

Il Presidente proclama l'approvazione all'unanimità

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



COMUNE DI LIZZANO
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del 18/06/2026

OGGETTO:

**ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101,
L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L.88/2026**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Li, 18/06/2026

FIRMATO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
RAFFAELE ANTONIO MELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI LIZZANO
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del 18/06/2026

OGGETTO:

**ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101,
L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L.88/2026**

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Lizzano, Lì 18/06/2026

FIRMATO
IL SEGRETARIO
LANGIU ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).